

N° 63/13 Sent  
N° 239/12 Ruolo  
N° 172/13 Cronol.

Procedimento Nr. 239/2012 R.G.

Nr. File: sentenza - con motivazione contestuale - nuovissimo rito (versione snella attesa che)



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di LARINO

nella persona del dott. Aldo ACETO, in funzione di giudice unico del lavoro, nel processo di cui in epigrafe, all'udienza del 16 gennaio 2013, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente:

SENTENZA

nella causa civile in primo grado avente ad oggetto demansionamento e vertente tra:

dagli Avv.ti

rappresentati e difesi

ricorrenti

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.ra Distrettuale dello Stato di Campobasso:

resistente

Conclusioni:

per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo e verbale dell'odierna udienza;

per parte resistente: come da memoria difensiva e verbale dell'odierna udienza.

## MOTIVI DELLA DECISIONE


## IN FATTO E IN DIRITTO

Atteso che

1. con atto depositato in data 2 maggio 2010, il dott. ... e la dott.ssa ... entrambi dipendenti del Ministero della Giustizia con il profilo professionale di Ufficiale Giudiziario - ex B3, in servizio presso l'UNEP di Larino, ricorrevano a questo tribunale chiedendo, in buona sintesi:
- fosse accertata e dichiarata la nullità e/o l'illegittimità del "Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia - quadriennio 2006-2009" del 29 luglio 2010;
  - fossero conseguentemente dichiarati nulli e/o comunque illegittimi gli atti posti in esecuzione del contratto collettivo di cui al punto che precede che avevano provocato un vero e proprio loro demansionamento, con condanna del convenuto Ministero al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti e subendi nella misura di € 10.000,00;
  - fosse ordinato al Ministero di adibirli alle mansioni precedentemente svolte;
2. con memoria tempestivamente depositata il 5 luglio 2012, il Ministero della Giustizia si costituiva in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo e istando, nel merito, per il rigetto del ricorso;
3. ritenuta la causa definibile allo stato degli atti, la stessa, previa assegnazione di un termine per note, veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione, all'esito della quale le parti insistevano per l'accoglimento delle proprie richieste;

\*\*\*\*\*

- il ricorso è fondato per quanto di ragione;
- gli odierni ricorrenti lamentano il sostanziale demansionamento subito per effetto del CCNI del 30 luglio 2010 in conseguenza del quale, con ordine di servizio del 24 settembre 2010, sono stati privati delle mansioni di esecuzione da loro svolte in modo continuativo dal 2006 in poi;
- il nuovo CCNI, nel riclassificare il personale dipendente del comparto Giustizia, ha individuato, nella terza fascia di cui al CCNL Comparto Ministeri 16 settembre 2007,



- la figura del *funzionario UNEP* nella quale sono confluiti gli ufficiali giudiziari precedentemente inquadrati nelle posizioni C1, C1S, C2, C3, C3S e collocati nella 3<sup>a</sup> area funzionale (art. 16, comma 3°);
4. nella seconda fascia è stata individuata la figura dell'ufficiale giudiziario, nella quale sono collocati i dipendenti ex B3 e B3S (art. 16, comma 2°);
  5. in base all'allegato A del contratto la figura del funzionario UNEP si qualifica per lo svolgimento di *"attività ad elevato contenuto specialistico nell'ambito delle procedure amministrativo/giudiziarie, al fine della realizzazione delle linee di indirizzo e degli obiettivi dell'ufficio definiti dal Capo dell'ufficio, sentito l'ufficiale giudiziario dirigente. Lavoratori che compiono tutti gli atti demandati dalle norme all'ufficiale giudiziario; curano, altresì, la connessa attività istruttoria amministrativo-contabile, amministrano tutte le somme riscosse dall'unità organica N.E.P.. Lavoratori cui è affidata la direzione dell'unità organica N.E.P. Lavoratori che partecipano all'attività didattica dell'Amministrazione per le materie di competenza e svolgono, dietro incarico, attività ispettiva nel settore specifico inerente la loro funzione"*;
  6. la figura dell'ufficiale giudiziario, invece, caratterizza i *"lavoratori che, secondo le direttive ricevute, esplicano compiti di collaborazione qualificata nell'ambito dell'attività degli Uffici unici notificazione, esecuzioni e protesti (Uffici N.E.P.), curando, in particolare, l'attività di notificazione e, qualora, a giudizio del Capo dell'Ufficio, lo richiedano le esigenze del servizio, l'attività di esecuzione"*;
  7. in base al previgente sistema di classificazione del personale del comparto Giustizia di cui al CCNI del 5 aprile 2000, la figura professionale dell'ufficiale giudiziario era articolata in due aree (area funzionale B e area funzionale C) ed in 4 distinte posizioni economiche: nell'area funzionale B, posizione economica B3 rientravano i *"lavoratori che, secondo le direttive ricevute, esplicano compiti di collaborazione qualificata nell'ambito dell'attività degli uffici unici notificazioni, esecuzioni e protesti (uffici N.E.P.), eseguendo tutti gli atti attribuiti alla competenza dell'ufficiale giudiziario<sup>1</sup>, in quanto non riservati alle professionalità superiori. Profili*


<sup>1</sup> individuati dall'art. 106 DPR 1229/59: "Sono attribuzioni dell'ufficiale giudiziario: la direzione dell'ufficio e di tutti i servizi da esso inerenti, l'espletamento degli atti di esecuzione, dei protesti cambiari o titoli equiparati, nonché di tutti gli altri atti loro demandati per legge o per regolamento. Negli uffici nei quali esiste soltanto l'ufficiale giudiziario nelle sue attribuzioni è compresa la notificazione di atti in materia civile, penale ed amministrativa, l'assistenza all'udienza e ogni altra attività connessa alla funzione". A norma dell'art. 165 DPR 1229/59, invece, gli aiutanti ufficiali giudiziari coadiuvano "gli i ufficiali giudiziari nella notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa e nell'assistenza alle udienze. Gli aiutanti ufficiali giudiziari sono anche adibiti ai

*professionali di riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali (D.P.R. 1959 n.1229 e successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era rapportato: assistente UNEP"; nell'area funzionale C posizione economica C1 i "lavoratori che compiono tutti gli atti demandati dalle norme all'ufficiale giudiziario, compresi eventualmente quelli di pertinenza anche della professionalità appartenente alla posizione economica più elevata dell'area inferiore, e curano altresì, nell'ambito di direttive di massima, la commessa attività istruttoria ed amministrativo-contabile; lavoratori che svolgono attività di direzione di una unità organica nell'ambito dell'ufficio N.E.P. ovvero di quest'ultimo nel suo complesso quando, per le sue dimensioni non ne sia necessaria o opportuna l'ulteriore articolazione. Profili professionali di riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali (D.P.R. 1959 n.1229 e successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era rapportato: collaboratore UNEP"; nell'area funzionale C posizione economica C2 i "lavoratori che, con responsabilità diretta, amministrano tutte le somme riscosse dall'unità organica N.E.P. e compiono tutti gli atti demandati dalle norme all'ufficiale giudiziario, compresi eventualmente quelli di pertinenza anche della professionalità appartenente alla posizione economica meno elevata della stessa area o a quella più elevata dell'area inferiore, quando la loro esecuzione risulti necessaria per il buon andamento dell'ufficio; lavoratori cui è affidata la direzione dell'unità organica N.E.P.. Profili professionali di riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali (D.P.R. 1959 n.1229 e successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era rapportato: funzionario UNEP"; nell'area funzionale C posizione economica C3 i "lavoratori che, nell'ambito di strutture giudiziarie di notevoli complessità e rilevanza, sono preposti alla direzione dell'ufficio NEP":*

8. Appare dunque evidente che, in base al previgente sistema classificatorio, gli assistenti UNEP potevano compiere, normalmente, tutte le attività tipiche dell'ufficiale giudiziario non riservate alle professionalità superiori;
9. tra esse rientravano, certamente, quelle relative all'espletamento degli atti di esecuzione in ordine alle quali non sussisteva alcuna riserva a favore degli ufficiali

---

lavori interni d'ufficio. Essi sono responsabili della regolarità della consegna della copia dell'atto e della relazione di notificazione".



giudiziari inquadrati nella 3<sup>a</sup> fascia (trattandosi di attività normalmente preclusa solo agli aiutanti ufficiali giudiziari <sup>2</sup>):

10. i ricorrenti, infatti, secondo deduzioni in fatto non contestate e documentate, hanno sempre normalmente svolto (anche) attività esecutive, giusto ordine di servizio del 31 maggio 2006 (doc. 1 prod. ric.) in virtù del quale, in ossequio al principio di interfungibilità (che costituiva la filosofia di fondo del CCNI 2000 e presiedeva alla classificazione del personale come sopra riportata) l'attività di tutti gli ufficiali giudiziari addetti all'UNEP di Larino era stata distribuita secondo un criterio di mera competenza territoriale;
11. ora, appare evidente che la nuova classificazione del personale, operata con il CCNI 2010, ha chiaramente sottratto alle competenze ordinarie dell'ufficiale giudiziario l'attività esecutiva, che questi, in virtù delle nuove disposizioni, può svolgere solo se richiesto dal funzionario UNEP;
12. quel che, dunque, l'ufficiale giudiziario B3 poteva normalmente compiere nell'ambito delle sue mansioni (e tra queste, l'attività esecutiva), oggi può essere compiuto solo in via eccezionale;
13. non vi è dubbio, pertanto, che con la nuova classificazione, le attribuzioni dell'ufficiale giudiziario hanno subito un'erosione a favore del funzionario UNEP, reintroducendo, in buona sostanza, la netta distinzione tra ufficiale giudiziario e aiutante ufficiale giudiziario (di cui al DPR 1129/59) ormai superata (o comunque certamente resa meno rigida) dal principio della interfungibilità cui si era ispirato il CCNI 2000;
14. in termini concreti, tale erosione si è tradotta nell'adozione del nuovo ordine di servizio del 24 settembre 2010 in virtù del quale agli odierni ricorrenti, in quanto ufficiali giudiziari, è stata affidata la sola attività di notificazione;
15. il che rende concreto ed attuale l'interesse dei ricorrenti ad impugnare il suddetto provvedimento, tradottosi, per loro, nella definitiva perdita economica delle indennità collegate all'attività esecutiva fino ad allora svolta e nella perdita della

<sup>2</sup> Sez. 3, Sentenza n. 5583 del 09/04/2003: In tema di esecuzione forzata, gli atti di esecuzione compiuti dall'aiutante ufficiale giudiziario inserito nell'ordine giudiziario (tra i cui compiti rientra la notificazione degli atti, attività che condivide con l'ufficiale giudiziario, ma non il compimento degli atti di esecuzione, o quest'ultimo riservato dall'art. 165 d.P.R. v. 1229 del 1959), sono nulli e non già inesistenti, dovendo l'ipotesi dell'inesistenza riversarsi solamente nel caso in cui l'atto esecutivo sia compiuto da soggetto che non condivide in alcun modo - e non già con attribuzioni limitate, come appunto gli aiutanti ufficiali giudiziari - le funzioni proprie dell'ufficiale giudiziario (come accade, ad es., per i commessi addetti all'UNEP) ovvero da soggetto addirittura del tutto estraneo all'UNEP. Ne consegue che l'effettiva nullità del pignoramento, rilevabile dall'esecutato in base all'esame del verbale di pignoramento, deve essere denunciata con l'opposizione agli atti esecutivi entro il termine, o pena di preclusione, di cinque giorni dal compimento dell'atto.

professionalità acquisita, con un sostanziale svuotamento parziale delle originarie mansioni e sostanziale riconduzione della loro attività a quella tipica dell'aiutante ufficiale giudiziario (nelle cui attribuzioni, come detto, non rientra, normalmente, l'attività esecutiva):

16. come noto, la S.C. ha sempre sostenuto il principio in base al quale, *"in tema di pubblico impiego privatizzato, la materia degli inquadramenti del personale contrattualizzato è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva del settore pubblico, che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato. Ne consegue che le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono sottratte al sindacato giurisdizionale, ed il principio di non discriminazione di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo"* (così da ultimo Sez. U, *Sentenza n. 16038 del 07/07/2010*; cfr. anche Sez. I, *Sentenza n. 29829 del 19/12/2008*);
17. scansionché, il quadro normativo sul quale tale principio fondava è, *medio tempore*, profondamente mutato;
18. in base all'art. 52 D.L.vo 165/2001 vigente alla data della stipula del CCNI, infatti, *"il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione"*;
19. nella versione precedente la modifica introdotta con D.L.vo 150/2009, l'art. 52 prevedeva che *"il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto*

ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione";

20. come si vede sparisce del tutto il richiamo alla contrattazione collettiva quale fonte del giudizio di equivalenza delle mansioni; il concetto di equivalenza, infatti, è sottratto alla valutazione sindacale e riposa sul dato oggettivo della riconducibilità delle mansioni nell'ambito della medesima area di inquadramento;
21. venuto meno il concetto di equivalenza formale<sup>3</sup>, la norma è in questo senso quasi sovrapponibile a quanto prevede, nel settore privato, l'art. 2103 Cod. Civ., norma fino ad ora ritenuta non applicabile al pubblico impiego proprio per la specialità della previsione di cui all'art. 52 cit.;
22. in privazione, anche solo di parte delle competenze e delle attribuzioni precedentemente e legittimamente svolte dagli odierni ricorrenti prima del CCNI 2010, in aderenza alle previsioni del CCNI 2000 ed in base ad un assetto dell'ufficio che, in attuazione di quelle previsioni, aveva sempre garantito l'interfungibilità delle mansioni e l'espletamento di tutte le funzioni dell'ufficiale giudiziario, incontra il limite invalicabile oggi posto dal novellato art. 52 D.L.vo 165/2001 e dal divieto del demansionamento<sup>4</sup>;
23. sulla scorta di tali principi non v'è alcun dubbio che non sussista alcuna equivalenza tra le mansioni svolte dall'assistente UNEP ex B3 in base al CCNI 2000 e quelle previste per l'attuale ufficiale giudiziario dall'attuale CCNI 2010 (essendogli state sottratte le attribuzioni in materia di esecuzioni<sup>5</sup>);
24. non è dunque la riclassificazione in sé ad essere contraria all'art. 52 cit., ma l'automatismo che governa la sua efficacia retroattiva ed il meccanismo convenzionale che vi sottende, meccanismo che non trova più legittimazione nell'art. 52 D.L. 165/2001 cit.;
25. la assegnazione degli ufficiali giudiziari alle nuove qualifiche di ufficiale giudiziario e funzionario NEP, proprio in considerazione della interfungibilità delle funzioni di notificazione ed esecuzione e, nello specifico, dell'assetto organizzativo dell'UNEP di Larino, avrebbe dovuto essere effettuata in base alle attività concretamente svolte dagli ufficiali giudiziari e non in base a qualifiche formali che.

<sup>3</sup> cfr., in motivazione, Sez. L. Sentenza n. 18283 del 05/08/2010

<sup>4</sup> In base al concetto di equivalenza formale, la SC aveva sempre ritenuto insussistente il demansionamento collegato alla (ri)classificazione del personale, tranne i casi di totale svuotamento della attività lavorativa (Sez. L. Sentenza n. 11835 del 21/05/2009; contra, però, Sez. L. Sentenza n. 11405 del 11/05/2010). Oggi la questione assume una diversa valenza.

<sup>5</sup> Sulla interfungibilità delle funzioni di notificazione e di esecuzione, cfr. Sez. L. Sentenza n. 18602 del 2009

fondando su un criterio meramente convenzionale, non è rispettoso di principi posti dall'art. 52 D.L. n. 165/2001:

26. l'art. 16 CCNI 2010 è dunque nullo nella parte in cui, *per il passato*, dispone l'automatico inquadramento degli ufficiali giudiziari B3 che, in base al previgente CCNI 2000, hanno sempre compiuto tutti gli atti dell'ufficiale giudiziario e dunque a prescindere dalle mansioni concretamente ed ordinariamente svolte;
27. di qui il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nel profilo professionale del funzionario UNEP, terza area funzionale CCNI 2010;
28. trattandosi di accertamento del diritto soggettivo al corretto inquadramento contrattuale, deve essere esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo, non potendosi nemmeno fondatamente ritenere che un contratto collettivo possa essere considerato atto organizzativo ai sensi dell'art. 2 D.L. n. 165/2001<sup>6</sup>;
29. la domanda dei ricorrenti deve dunque essere accolta *in parte qua*;
30. ne consegue che, in disapplicazione dei vigenti ordini di servizio, l'amministrazione deve essere condannata alla restituzione degli stessi alle mansioni da essi sempre svolte, quale risarcimento del danno in forma specifica;
31. deve essere invece disattesa la domanda di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale (sub specie di danno professionale, danno all'immagine e danno da perdita di chance) posto che la sussistenza del cd. *danno conseguenza*, oltre ad essere agganciato a deduzioni francamente tautologiche e prive di concreti e specifici riferimenti, è stata contestata dalla convenuta ed i ricorrenti, sul punto, non hanno articolato richieste istruttorie;
32. anche la domanda di risarcimento del danno economico da lucro cessante è infondata;
33. non è contestato che, dal gennaio 2011 al febbraio 2012, l'attività di esecuzione e offerte reali abbia prodotto introiti per € 8.860,84, ripartiti tra i soli funzionari UNEP (con esclusione, dunque, degli odierni ricorrenti);
34. tuttavia questi ultimi avrebbero dovuto specificare a quali trasferite avrebbero avuto diritto in caso di persistenza del precedente assetto dell'Ufficio NEP, organizzato - come detto - per competenze territoriali e travolto dalla sopravvenienza del CCNI 2010;
35. in astratto, ed in assenza di deduzioni specifiche sul punto, ogni determinazione del tribunale sarebbe arbitraria, non potendosi escludere che nei

<sup>6</sup> Tanto più alla luce della riforma introdotta dal D.L. n. 150/2009 che ha espressamente escluso dall'ambito della contrattazione collettiva le determinazioni per l'organizzazione degli uffici.



settori di competenza non sia stata svolta alcuna delle attività che hanno dato diritto agli emolumenti in questione:

36. le spese seguono la soccombenza, ma in virtù del non integrale accoglimento della domanda dovranno essere compensate per  $\frac{1}{4}$ ;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da ... e  
nei confronti del Ministero della Giustizia, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione respinta:

- dichiara la nullità dell'art. 16, commi 2° e 3° (e relativo allegato A), Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia del 29 luglio 2010 nella parte in cui dispone, per il personale già alle dipendenze dell'amministrazione, l'automatico inquadramento, nella seconda area, degli ufficiali giudiziari ex posizioni economiche B3 e B3S, indipendentemente e a prescindere dal fatto che in precedenza, ed in base al precedente CCNI del 2000, ~~processo~~ <sup>è stato</sup> regolarmente svolto tutti gli atti demandati dalle norme all'ufficiale giudiziario;
- dichiara il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nella terza area funzionale - funzionario UNEP - del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 2010 di cui al capoverso che precede;
- condanna il Ministro della Giustizia - in persona del Ministro p.t. - ad adibire i ricorrenti allo svolgimento delle mansioni svolte fino al 24 settembre 2010;
- rigetta nel resto;
- condanna il Ministro della Giustizia - in persona del Ministro p.t. - al pagamento delle spese processuali che, previa compensazione per  $\frac{1}{4}$ , liquida, per compenso professionale, in € 1.500.000, oltre accessori come per legge, con distrazione.

Larino, mercoledì 13 febbraio 2013

L'Assistente Giudiziaro  
Rag. Costantino JANNACCIO

IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO

(dott. Aldo ACEFIO)